

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Seduta del 15/11/2023 N. 54

Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Reg. (UE) 1305/2013 - Misura 04 - Sottomisura 4.3 - intervento 4.3.1 Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input - Domanda di Sostegno n. AGEA/SIAN 84250282229 - "Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue - potabili - industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno - Lotto n. 2 Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche esistenti" - CUP I35E18000160009 - Vincolo somme destinate - Secondo semestre anno 2023.

L'anno duemilaventitrè (2023), il giorno quindici (15) del mese di novembre (11), il Commissario Straordinario, Dott. Michele Modesti, nominato con D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020, con la presenza del Direttore Generale, Ing. Tommaso Valerio, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTI

- il vigente Statuto consortile;
- il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, recante "Nuove norme per la bonifica integrale", e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 862 del codice civile che prevede e disciplina i consorzi di bonifica, quali "persone giuridiche pubbliche che svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge";
- l'art. 828, comma 2, del codice civile ai sensi del quale "i beni che fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni non possono essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano";

ATTESO CHE, nel richiamare la Sentenza TAR Abruzzo Sez. Pescara n. 00139/2023 REG.PROV.COLL. N. 00202/2022 REG.RIC.,

- i Consorzi di bonifica, qualificati ai sensi dell'art. 862 c.c. comma 3 come persone giuridiche pubbliche, sono qualificati dalla giurisprudenza a determinati fini come "enti pubblici economici", e pertanto sono degli enti pubblici sui generis poiché svolgono funzioni pubblicistiche di interesse generale, prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale anche in ragione del rilievo costituzionale riconosciuto all'attività di bonifica dall'art. 44 della Costituzione che "prefigura la bonifica delle terre come uno degli strumenti essenziali al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali nella agricoltura";
- i Consorzi di bonifica sono una delle istituzioni principali per la realizzazione degli scopi di difesa del suolo, di risanamento delle acque, di fruizione e di gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e di tutela degli assetti ambientali ad essi connessi". (cfr Corte Cost. 24 luglio 1998 n.326; Corte Cost. 24 febbraio 1992 n.66);
- nel Protocollo di intesa Stato-Regioni per l'attuazione dell'art. 27 della L. 28 febbraio 2008, n. 31, siglato in data 18 settembre 2008, nella ricognizione dei principi fondamentali della materia, i Consorzi sono stati qualificati come persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati;
- l'attività di bonifica come servizio pubblico si sostanzia nella produzione, senza scopo di lucro, ad essi affidata in concessione o gestione, delle attività finalizzate alla gestione ed allo sviluppo del suolo e delle connesse risorse e quindi di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario;
- come noto nella tematica degli organismi di diritto pubblico, la natura "ibrida" di un soggetto giuridico comporta che esso possa essere considerato alla stregua di una pubblica amministrazione, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, anche solo per

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

alcune delle attività che svolge, per cui l'elemento fondante la nozione e la qualificazione dei Consorzi di bonifica va rinvenuto nella funzionalizzazione delle attività che essi svolgono e nell'interesse da soddisfare;

DATO ATTO che pertanto si tratta di enti che esercitano, pacificamente, funzioni pubblicistiche attraverso l'esercizio di "poteri autoritativi" attraverso l'espletamento di attività provvedimentali nei confronti degli utenti proprietari delle aree incluse nel perimetro consortile;

CONSIDERATO che il Consorzio di Bonifica rivestendo la predetta qualificazione di Ente Pubblico Economico, non può essere assoggettato alle procedure concorsuali ed è quindi esente dall'applicazione dell'art. 1 della legge fallimentare che testualmente recita "sono soggetti al fallimento, nonché al concordato preventivo, gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori";

PREMESSO CHE,

- il Regolamento UE n. 1305/2013 prevede misure di cofinanziamento dei progetti di infrastrutture irrigue compatibili con gli obiettivi indicati nei Programmi di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), redatti a cura delle Regioni degli Stati membri;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n.1056 del 19 dicembre 2015 inerente "Regolamento 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo - CCI 2014IT06RDRP001 Presa d'atto" è stato approvato il PSR Abruzzo;
- con determinazione Dirigenziale n. DPD018/513 del 23 dicembre 2019 il Servizio "Sviluppo della Competitività e fondo di solidarietà" della Regione Abruzzo ha disposto la concessione del finanziamento della domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 84250282229 presentata da questo Consorzio di Bonifica in risposta al bando pubblico per l'attivazione della Misura M04 –INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI - Tipologia d'intervento "4.3.1. - Servizi funzionali alla gestione più efficiente della risorsa idrica e degli input", adottato con Det. Dir. n. DPD018/514 del 01/10/2018 dal medesimo servizio, per l'importo massimo di € 2.649.330,66, IVA compresa – CUP I35E18000160009;

DATO ATTO CHE

- ai sensi dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 "Le somme dovute agli aventi diritto in attuazione di disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a provvidenze finanziarie, la cui erogazione sia affidata agli organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, non possono essere sequestrate, pignorate o formare oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i fermi amministrativi di cui all'articolo 69, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il recupero da parte degli organismi pagatori di pagamenti indebiti di tali provvidenze";
- ai sensi della legge 11 novembre 2005, n. 231, così come modificata dall'art.1, comma 1052 della legge n. 296 del 27.12.2006, i pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità Europea, la cui erogazione è affidata ad AGEA, sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari (o postali) che devono essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" il cui articolo 63, comma 4, testualmente recita "*Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica idraulica, nella disponibilità di Enti irrigui con personalità di diritto pubblico o che svolgono attività di pubblico interesse, anche riconosciuti con le modalità di cui all'articolo 863 del codice civile, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti nei limiti degli importi gravati dal vincolo di destinazione alle singole infrastrutture pubbliche. A tal fine l'organo amministrativo degli Enti di cui al primo periodo, con deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica preventivamente le somme oggetto del vincolo. È nullo*

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

ogni pignoramento eseguito in violazione del vincolo di destinazione e la nullità è rilevabile anche d'ufficio dal giudice. ... (omissis) ...;

RILEVATO che in conformità con l'articolo 66 del Reg. Ue n. 1305/2013, il Consorzio adopera un sistema contabile distinto tramite l'utilizzo di un sottoconto di tesoreria dedicato da cui sia possibile raggruppare ed isolare – tracciare – tutte le spese e gli incassi dell'intervento, accesso presso la Banca Intesa San Paolo S.p.A individuato al n. 502, C/C n. 100000300018, e denominato "PSR ABRUZZO 2014-20";

VISTO il Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario 2023, approvato con Delibera commissariale n. 09 del 11.04.2023, nel quale è stata stanziata la somma complessiva di € 1.854.531,46 destinata all'intervento in parola;

RITENUTO di dover determinare, in via preventiva per il secondo semestre 2023, in € 927.265,73 la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata in quanto destinate alla realizzazione dell'intervento denominato "Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue - potabili - industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno - Lotto n. 2 Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche esistenti", come iscritte al Bilancio di Previsione 2023, capitolo di entrata 38.24 e corrispondente capitolo di spesa n. 81.25;

RITENUTO doveroso, per tutte le ragioni sopra citate, ed in ottemperanza alla normativa in materia, sopra richiamata, apporre specifico vincolo di destinazione sul predetto importo in quanto destinato a soddisfare il fabbisogno relativo al secondo semestre dell'anno 2023;

VISTO il vigente Statuto Consortile, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26.11.2020;

VISTA la Legge Regionale Abruzzo n. 45 del 25/12/2019 recante "Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)", come modificata dalla L.R. 23 novembre 2020, n. 33;

VISTI i pareri favorevoli circa la regolarità tecnica, amministrativa e contabile del presente atto espressi dai competenti uffici dell'Ente, allegati alla presente deliberazione;

con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n. 24 del 14 febbraio 2020,

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riassunto;

1. Di dare atto che a norma dell'art. 3, comma 5 duodecies, della legge n. 231/2005 e dell'art. 63, comma 4 e della Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76", le somme destinate all'attuazione dell'intervento denominato "Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue - potabili - industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno - Lotto n. 2 Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche esistenti" - CUP I35E18000160009, non possono essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi creditori di tali Enti;
2. Di determinare, in via preventiva per il secondo semestre 2023, in € 927.265,73 la quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata in quanto destinate alla realizzazione dell'intervento finanziato con Fondi FEASR 2014/2020 di cui al provvedimento citato in premessa, come iscritto al Bilancio di Previsione 2023 capitolo di entrata 38.24 e corrispondente capitolo di spesa n. 81.25;
3. Di dichiarare pertanto l'impignorabilità delle risorse iscritte al Bilancio di Previsione 2023, capitolo di entrata 38.24 e corrispondente capitolo di spesa n. 81.25, per l'importo di € 927.265,73 afferenti l'intervento "Opere di salvaguardia per il soddisfacimento delle esigenze irrigue - potabili - industriali dei territori ricompresi nel bacino idrografico del Trigno - Lotto n. 2 Efficientamento e potenziamento delle infrastrutture idrauliche esistenti"

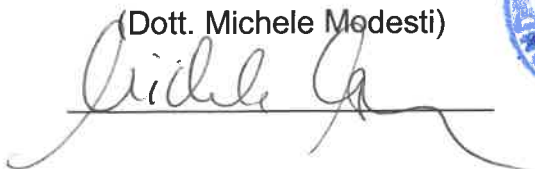
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

finanziato con fondi del Programma di Sviluppo Rurale Abruzzo, giacenti sul conto di tesoreria n. 502, C/C n. 100000300018, denominato "*PSR ABRUZZO 2014-20*";

4. Di provvedere alla notificazione della presente deliberazione all'Istituto di Tesoreria di questo Consorzio di Bonifica Sud ai fini dell'opponibilità ai terzi creditori;
5. Di trasmettere il presente provvedimento all'ufficio competente per i conseguenziali adempimenti di competenza;
6. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del vigente Statuto Consortile, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO

Letto, approvato e sottoscritto.
IL COMMISSARIO
(Dott. Michele Modesti)



IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Tommaso Valerio)



Per copia conforme all'originale
ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo consortile il giorno 16 NOV 2023 ai sensi dell'art. 50 dello Statuto Consortile, approvato con Delibera Commissariale n. 196 del 26/11/2020.

IL SEGRETARIO

Vasto, lì _____
